

COPIA

COMUNE DI ALBAREDO ARNABOLDI

PROVINCIA DI PAVIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 22 Reg. Delib.

OGGETTO: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI ALBAREDO ARNABOLDI NEL COMUNE DI CAMPOSPINOSO, RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE. APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE E INDIZIONE REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 7 QUATER L.R. N. 29/2006 MODIFICATA DALLA L.R. N. 17/2017.

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di settembre alle ore 20:45, si è riunito in sede il Consiglio Comunale regolarmente convocato nei modi e nei termini di legge, in seduta Pubblica, in sessione Straordinaria in Prima convocazione.

Risultano:

N. d'ordine		Presenza/Assenza	
1.	FRANCESCO PREDÀ	Presente	
2.	MAURO SOSI	Presente	
3.	LUIGINO BOTTIROLI	Presente	
4.	STEFANO CAZZOLA	Presente	
5.	GIOVANNI CARVANI	Presente	
6.	CRISTINA SALVADELLI	Presente	
7.	GIANPIERO PONZONE	Assente	
8.	SAMUELE FORTUNATI	Presente	
9.	AURORA FINOTTO	Presente	
10.	ALBERTO VILLANI	Presente	
11.	GIUSEPPE GRANDI	Presente	
	Totale n.	Presenti 10	Assenti 1

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra DOTT.SSA ELENA VERCESI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

FRANCESCO PREDÀ – SINDACO assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno:

OGGETTO:

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI ALBAREDO ARNABOLDI NEL COMUNE DI CAMPOSPINOSO, RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE. APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE E INDIZIONE REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 7 QUATER L.R. N. 29/2006 MODIFICATA DALLA L.R. N. 17/2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco invita il Segretario Comunale ad illustrare al Consiglio Comunale l'iter amministrativo finalizzato alla fusione per incorporazione del Comune di Albaredo Arnaboldi nel Comune di Campospinoso;

Il Segretario Comunale espone i passaggi amministrativi del procedimento, dando lettura della nota del 20.09.2022 inviata dalla Struttura competente di Regione Lombardia e soffermandosi in particolare sulla tempistica di avvio dell'iter di incorporazione e suo compimento in relazione alla conclusione della Legislatura regionale.

PREMESSO che sulla base dell'esperienza della gestione dell'Unione Campospinoso Albaredo è maturata l'idea di dar vita al progetto di fusione per incorporazione del Comune di Albaredo Arnaboldi nel Comune di Campospinoso;

CONSIDERATO che la costituzione di un unico Ente garantisce maggiori possibilità di riqualificare, rispetto alle azioni svolte dai singoli Comuni, l'offerta dei servizi, le forme di regolazione della fiscalità locale, delle politiche ambientali, urbanistiche e di sviluppo economico-sociale nonché le forme di gestione delle attività legate al funzionamento degli Enti;

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 14.07.2022 ad oggetto: *"Avvio della procedura per la fusione dei Comuni di Campospinoso e Albaredo Arnaboldi. Deliberazione di avvio del confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1, Legge Regionale n. 29/2006 come modificato dalla Legge Regionale n. 17/2017."*;

RICHIAMATE le fonti legislative di diverso rango che disciplinano il procedimento di fusione:

- l'articolo 133 secondo comma della Costituzione il quale stabilisce "La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";
- l'articolo 15 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 rubricato "Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni" il quale al comma 1 stabilisce che "A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite";
- le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 nonché, da ultimo, dalla Legge n. 56/2014 in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (c.d. Legge Delrio) che all'art. 1 detta disposizioni in materia di città

metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

- l'art. 1 comma 116 della legge su richiamata che prevede che in caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quando previsto dall'articolo 16 del testo unico D.Lgs 267/2000 e s.m.i., il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione;
- il successivo comma 130 che prevede che i comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo, e che in tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione;

VISTA la Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29, come modificata dalla Legge Regionale 6 luglio 2017 n. 17 ed in particolare:

- l'articolo 7 che così testualmente cita:

1. *L'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi comuni, per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti, è esercitata ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto della Regione.*
2. *Ciascun progetto di legge, presentato ai sensi del comma 1, è accompagnato da una relazione che evidenzia le esigenze di più razionale assetto del territorio, di carattere storico, culturale, sociale, economico e finanziario e di organizzazione e gestione dei servizi che la giustifichino, nonché, in caso di proposta di variazione territoriale, da una planimetria di tutti i comuni interessati.*
3. *L'iniziativa legislativa del Presidente della Giunta regionale può essere promossa anche previa richiesta dei comuni interessati attivata secondo le procedure e le modalità di cui agli articoli da 7 bis a 7 sexies.*

- l'articolo 7 bis della l.r. 29/2006, che prevede, che:

1. *Ai fini della promozione dell'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi comuni per fusione di comuni contigui, ciascun consiglio comunale interessato adotta una deliberazione preliminare riguardante i contenuti e le esigenze della promozione legislativa stabilendo un termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale, chiunque abbia interesse, può presentare osservazioni e proposte sull'iniziativa. Le deliberazioni dei consigli comunali devono inoltre contenere la formulazione del quesito referendario nonché un documento che evidenzi le esigenze di più razionale assetto del territorio, di carattere storico, culturale, sociale, economico e finanziario e di organizzazione e gestione dei servizi che la giustifichino, nonché da una planimetria di tutti i comuni interessati unitamente alla proposta di denominazione per il nuovo comune.*
2. *Al fine della presentazione delle osservazioni e delle proposte, sul sito istituzionale del comune e sugli ordinari canali di comunicazione istituzionale con la cittadinanza è pubblicato, per un periodo continuativo pari almeno al termine di cui al comma 1, un avviso di avvio del procedimento, con allegata la deliberazione preliminare di cui al comma 1.*
3. *Entro il termine stabilito dal comma 1 il comune effettua confronti preliminari pubblici, anche al fine di acquisire il parere delle parti sociali ed economiche, e può determinare ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione.*
4. *Entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 1, i Comuni interessati inviano alla struttura regionale competente in materia di enti locali copia della deliberazione di cui al comma 1, unitamente al modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell'elettore.*

- l'articolo 7 quater comma 1 che stabilisce che entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 7 bis comma 1 e comunque decorso quello per l'invio delle osservazioni regionali, i comuni, valutate le osservazioni e le proposte pervenute e recepite le eventuali osservazioni regionali deliberano a maggioranza dei propri componenti sull'effettuazione del referendum consultivo comunale, preliminarmente alla richiesta di avvio della procedura per la presentazione del progetto di legge regionale;
- l'articolo 7 sexies che stabilisce che all'esito della consultazione referendaria, i consigli comunali possono presentare richiesta al Presidente della Giunta Regionale per la promozione della relativa procedura e per la presentazione del progetto di fusione;

CONSIDERATO che entro 10 giorni dalla data di approvazione della deliberazione di avvio del procedimento di fusione, in data 21.07.2022 i Comuni di Albaredo Arnaboldi e Campospinoso hanno inviato alla struttura regionale competente in materia di Enti locali copia delle citate deliberazioni consiliari, unitamente ai moduli per l'espressione della volontà degli aventi diritto, riportanti i quesiti da sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell'elettore;

DATO ATTO che, al fine della presentazione delle osservazioni e delle proposte in merito all'iniziativa di fusione, sui siti istituzionali dei Comuni interessati dalla fusione e sugli ordinari canali di comunicazione istituzionale con la Cittadinanza, è stato pubblicato, per un periodo continuativo di 63 giorni, (articolo 7 bis comma 1 della L.R. n. 29/2006), un avviso di avvio del procedimento, con allegate le deliberazioni preliminari di cui al medesimo comma 1;

EVIDENZIATO che, entro il termine stabilito dall'articolo 7 bis comma 1 della L.R. n. 29/2006, i Comuni hanno effettuato confronti preliminari pubblici, anche al fine di acquisire il parere delle parti sociali ed economiche nelle seguenti date:

- 10 e 12 settembre: intervento pubblico dei Comuni di Albaredo Arnaboldi e Campospinoso;

EVIDENZIATO altresì che entro il giorno 22.09.2022 risultano pervenute al Protocollo del Comune di Albaredo Arnaboldi e al Protocollo del Comune di Campospinoso le seguenti osservazioni, proposte in merito all'iniziativa di fusione:

- Prot. n. 1208 del 16.09.2022 Comune di Campospinoso e Prot. n. 826 del 16.09.2022 Comune di Albaredo Arnaboldi: osservazioni di Regione Lombardia ad oggetto "Avvio procedimento di fusione per incorporazione del Comune di Albaredo Arnaboldi nel Comune di Campospinoso – Osservazioni regionali ai sensi dell'art. 7bis, co. 5 della l.r. 29/2006.";
- Nessuna osservazione da parte dei cittadini dei due Comuni interessati;

Dato atto in particolare che Regione Lombardia segnala che:

- Per quanto concerne le schede referendarie, quella di colore verde relativa al primo quesito sull'incorporazione dovrà essere integrata con l'aggiunta della parola "PER" tra le parole "REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE" e "LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI ALBAREDO ARNABOLDI NEL COMUNE DI CAMPOSPINOSO, IN PROVINCIA DI PAVIA";
- Relativamente al "Progetto di fusione per incorporazione con riferimento ai richiami normativi del capitolo 1 si segnala l'avvenuta pubblicazione, nella sezione del portale regionale dedicata agli Enti locali, della versione aggiornata del Dossier sul procedimento di fusione e incorporazione dei Comuni in Lombardia";

Esaminate le osservazioni e ritenute di accoglierle;

Dato atto pertanto:

- Che la scheda referendaria di colore verde relativa al primo quesito sull'incorporazione viene integrata con l'aggiunta della parola "PER" tra le parole "REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE" e "LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI ALBAREDO ARNABOLDI NEL COMUNE DI CAMPOSPINOSO, IN PROVINCIA DI PAVIA";
- Che lo studio di fattibilità relativo al "Progetto di fusione per incorporazione" è stato adeguato alle osservazioni regionali, con il rinvio nella sezione del portale regionale dedicata agli Enti Locali, al dossier informativo sul procedimento di fusione e incorporazione dei Comuni in Lombardia;

RITENUTO pertanto di procedere, ai sensi della L.R. n. 29/2006, come modificata dalla L.R. n. 17/2017 relativa al procedimento e cronoprogramma dell'iter di fusione:

1. all'indizione del Referendum consultivo comunale per la fusione per incorporazione del Comune di Albaredo Arnaboldi nel Comune di Campospinoso cui potranno partecipare gli elettori dei due Comuni iscritti nelle liste valide per le elezioni regionali, in data 20.11.2022, con i seguenti quesiti:

I QUESITO REFERENDARIO:

-Volete che il Comune di Albaredo Arnaboldi sia fuso per incorporazione nel Comune di Campospinoso?

SI	NO
-----------	-----------

II QUESITO REFERENDARIO:

-Volete che la denominazione del Comune di Campospinoso

sia mutata in Campospinoso Albaredo

SI

NON SIA MUTATA

NO

2. all'approvazione delle schede di votazione relative al primo quesito referendario, come sopra modificata, e al secondo quesito referendario, accluse al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile della Struttura n. 1 allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Astenuti n. 0

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 0

DELIBERA

- Di accogliere le osservazioni espresse da Regione Lombardia pervenute ai protocolli dei due Enti e ritenute idonee;
- Di modificare la scheda referendaria di colore verde relativa al primo quesito sull'incorporazione con l'aggiunta della parola "PER" tra le parole "REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE" e "LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI ALBAREDO ARNABOLDI NEL COMUNE DI CAMPOSPINOSO, IN PROVINCIA DI PAVIA";

- Di approvare lo studio di fattibilità relativo al “Progetto di fusione per incorporazione del Comune di Albaredo Arnaboldi nel Comune di Campospinoso” come adeguato alle osservazioni regionali con il rinvio nella sezione del portale regionale dedicata agli Enti Locali, al dossier informativo sul procedimento di fusione e incorporazione dei Comuni in Lombardia;
- Di indire il referendum consultivo comunale per la fusione del Comune di Albaredo Arnaboldi nel Comune di Campospinoso, cui potranno partecipare gli elettori dei due Comuni, iscritti nelle liste valide per le elezioni regionali, con i seguenti quesiti:

I QUESITO REFERENDARIO:

-Volete che il Comune di Albaredo Arnaboldi sia fuso per incorporazione nel Comune di Campospinoso?

SI	NO
-----------	-----------

II QUESITO REFERENDARIO:

-Volete che la denominazione del Comune di Campospinoso

sia mutata in Campospinoso Albaredo

SI

NON SIA MUTATA

NO

- Di approvare le schede di votazione allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- Di disporre che il Referendum si terrà in data 20.11.2022 dalle ore 07:00 alle ore 23:00 cui potranno partecipare gli elettori del Comune iscritti nelle liste elettorali valide per le elezioni Regionali;

SUCCESSIVAMENTE, con la seguente separata votazione legalmente espressa sottoriportata:

Presenti n. 10
 Votanti n. 10
 Astenuti n. 0
 Voti favorevoli n. 10
 Voti contrari n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i..

COMUNE DI ALBAREDO ARNABOLDI

PROVINCIA DI PAVIA

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28-09-2022 avente ad oggetto: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI ALBAREDO ARNABOLDI NEL COMUNE DI CAMPOSPINOSO, RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE. APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE E INDIZIONE REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 7 QUATER L.R. N. 29/2006 MODIFICATA DALLA L.R. N. 17/2017.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime:

PARERE Favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Albaredo Arnaboldi, lì 19-09-2022

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 1
F.to ELISABETTA LANATI

Fatto, letto e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to FRANCESCO PREDA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ELENA VERCESI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. all'Albo Pretorio informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

Lì, 30-09-2022

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Comunale

Albaredo Arnaboldi, lì 30-09-2022

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10-10-2022 per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.

Lì 10-10-2022

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ELENA

VERCESI

